



Al
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio II – Ordini Professionali e Albi
prot.dag@giustiziacert.it

e p.c. al
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Prof.ssa Marta Cartabia
Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Ufficio Legislativo
archivio.legislativo@giustiziacert.it

Roma, 3 febbraio 2022

OGGETTO: Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa – **Richiesta di integrazione dei profili di esperienza**

Come noto la composizione negoziata è lo strumento di composizione della crisi d'impresa istituito dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e affidato al Camere di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura.

Il percorso della composizione negoziata si apre con l'istanza con la quale l'imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente nel campo della ristrutturazione che, verificata la perseguibilità del risanamento aziendale, avvia tra l'imprenditore, i suoi creditori e le altre parti interessate nel processo di risanamento, le trattative necessarie per giungere alla composizione della crisi.



L'art. 3 del citato D.L. prevede che l'esperto è nominato da apposite Commissioni istituite presso le Camere di Commercio regionali ed è individuato tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso le stesse Camere di Commercio regionali.

Ai sensi del citato art. 3, comma 3, possono essere inseriti in detto elenco:

- a) *gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;*
- b) *gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;*
- c) *Possono, inoltre, essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.*

La norma precisa ancora, al comma 4, che *L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è, altresì, subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.*

Orbene, in data 29 dicembre 2021, codesto Ministero della Giustizia ha emanato le "Linee di indirizzo" agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa.

Dette "Linee di indirizzo" hanno tassativamente previsto che possono essere iscritti negli elenchi regionali i soggetti che comprovino di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa almeno due precedenti esperienze nei seguenti incarichi e prestazioni professionali:

- 1) *commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;*
- 2) *attestatore ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f.;*



- 3) *gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012;*
- 4) *advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e /o accordi di moratoria con più creditori e di piani o proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;*
- 5) *advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;*
- 6) *advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;*
- 7) *attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.*

Come correttamente evidenziato in dette “Linee di indirizzo”, condividendo la volontà del legislatore, *l'efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto dalla crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente che, da un lato deve sapere analizzare rapidamente la situazione dell'impresa ... e dall'altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d'impresa.*

In altre parole, il legislatore richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un'adeguata preparazione dell'esperto.

Il tassativo elenco di esperienze sopra menzionato dal n. 1 al n. 7, tuttavia, non tiene in considerazione un ulteriore elenco di professionisti presente in un **Albo Nazionale, peraltro gestito da codesto Ministero** e normato dal Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, ossia la sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari.



Lo stesso richiamato D.L. istitutivo dell'Albo all'art. 3, comma 2, dispone, in relazione ai requisiti di iscrizione, che ... *Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.*

Gli amministratori giudiziari, infatti, soddisfano in termini di esperienze, tutti i requisiti richiesti dal legislatore per assicurare una rapida analisi della situazione aziendale e posseggono la preparazione necessaria per la soluzione della crisi dell'impresa, attraverso un'attività di "negoziazione".

Vieppiù, questa attività viene svolta come *munus publicum*, sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria e, quindi, garantisce che l'esperto operi *in re ipsa* nell'ambito del pubblico interesse.

E ancora, l'Amministratore Giudiziario, iscritto alla sezione esperti in gestione aziendale, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. 159/2011, comma 1, ... *entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, ..., contenente:*

- a) ...;
- b) *l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;*
- c) ***una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;... .***



Non v'è chi non veda come il compito voluto dal legislatore per la nomina dell'esperto della crisi d'impresa, non sia dissimile (per utilizzare un eufemismo), dal compito voluto e normato dal legislatore nell'ambito delle amministrazioni giudiziarie di aziende.

È indubbio che l'amministratore giudiziario abbia compiuto un'esperienza sul campo nella gestione di aziende (che, inevitabilmente, subiscono il c.d. "trauma" da sequestro) e abbia, quindi, quella confidenza necessaria per la gestione e la negoziazione dei rapporti con i dipendenti, le banche, i fornitori, i clienti e gli stakeholders tutti.

Escludere, pertanto, l'attività dell'amministratore giudiziario di aziende dall'elenco in parola, vuol dire privare la collettività dell'ausilio di professionisti (nella quasi totalità Dottori Commercialisti e Avvocati) che hanno già maturato sul campo, da oltre un trentennio, l'esperienza oggi richiesta dal legislatore per la nomina dell'esperto compositore della crisi d'impresa.

Pertanto, senza volersi dilungare oltre nelle già evidenti motivazioni, fermo restando quanto previsto dal citato art. 3, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, **si chiede a codesto Ministero di voler valutare l'integrazione delle citate "Linee di indirizzo" con l'inserimento della seguente categoria:**

- 8) amministratore giudiziario di aziende in sequestro o in confisca, iscritto all'Albo istituito ai sensi del D.Lgs. n. 14/2010 nella Sezione "Esperti in Gestione Aziendale".**

Si ringrazia per l'attenzione, confidando in un pronto accoglimento della superiore richiesta.

Cordialmente

INAG - Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari

Il Presidente

(Giovanni Mottura)